SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 737)

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore BALBO**

**COMUNICATO ALLA PRES IDENZA IL 3 GIUGNO 1977**

## Modifica dell'articolo 21 dello Statuto dei lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevede la possibilità, data alle rappresentanze sindacali aziendali, di svolgere *referendum*, generali e per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Dalla normativa vigente traspare in modo assai chiara la preoccupazione del legislatore di soddisfare più le richieste dei sindacati per una loro maggiore presenza e peso nell'ambito delle singole unità produttive, che non le vere esigenze e le nuove aspirazioni dei lavoratori nel quadro di una società industriale moderna e progredita.

Al singolo lavoratore, infatti, viene riservato per lo più un ruolo di comparsa all'interno dell'azienda in cui presta la propria opera perchè di fatto reso estraneo dalle predominanti organizzazioni sindacali ad una viva e diretta partecipazione alla vita ed all'andamento dell'azienda stessa e, in particolare, all'organizzazione dell'attività lavorativa e alle riforme di struttura influenzanti direttamente i suoi interessi.

Per ovviare a tale situazione e per poter garantire al lavoratore l'effettivo esercizio personale dei propri diritti si propone di riconoscere la validità di *referendum* svolti nell'ambito aziendale qualora questi siano indetti dal 10 per cento dei lavoratori dell'azienda interessata.

Considerata l'importanza di una reale partecipazione del lavoratore alla vita e all'attività dell'azienda in cui opera, in armonia con i concetti contenuti nell'articolo 2 della Costituzione, auspichiamo una rapida approvazione del presente disegno di legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Dopo il primo comma dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è inserito il seguente comma:

« Il datore di lavoro deve altresì consentire, con le modalità di cui al comma precedente, lo svolgimento di *referendum* su materie inerenti all'attività sindacale, qualora questi siano indetti dal 10 per cento dei lavoratori dell'azienda ».